

# Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016

(approvato dal Consiglio di Amministrazione con delibera del 28/10/2021)

## Sommario

<b>Regolamento per la costituzione e ripartizione del fondo per gli incentivi di cui all'art. 113 D.lgs. 50/2016</b> .....	1
<b>Art. 1 - Oggetto</b> .....	1
<b>Art. 2 - Definizioni</b> .....	1
<b>Art. 3 - Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo</b> .....	2
<b>Art. 4 - Costituzione e accantonamento del Fondo</b> .....	2
<b>Art. 5 - Quantificazione del Fondo</b> .....	3
<b>Art. 6 - Destinazione del Fondo</b> .....	3
<b>Art. 7 - Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi</b> .....	4
<b>Art. 8 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo</b> .....	4
<b>Art. 9 - Ripartizione del Fondo di incentivazione</b> .....	4
<b>Art. 10 - Accertamento delle attività svolte</b> .....	5
<b>Art. 11 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione</b> .....	6
<b>Art. 12 - Limite dell'incentivo liquidabile</b> .....	7
<b>Art. 13 - Adeguamento dinamico del Regolamento</b> .....	7
<b>Art. 14 - Campo di applicazione</b> .....	7

## Art. 1 - Oggetto

1. Il presente Regolamento, emanato ai sensi dell'articolo 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, disciplina la costituzione e la ripartizione del Fondo, previsto dal citato articolo, per lo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse all'acquisizione di beni o servizi da parte del personale della Catania Multiservizi S.P.A.
2. L'attribuzione dell'incentivo è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne, al miglioramento della qualità dei servizi e all'incremento della produttività.

## Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento si intende per:
  - a. "Codice": il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.;
  - b. "Progetto": gli elaborati previsti dall'art. 23 del Codice e che definiscono le prestazioni oggetto della fornitura o del servizio;

- c. "Gruppo di lavoro": insieme dei dipendenti che attendono allo svolgimento delle funzioni tecnico-amministrative connesse all'acquisizione di beni o servizi di cui al successivo art. 7;
  - d. "Fondo": il fondo per l'incentivazione delle funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del Codice, di cui al successivo art. 4;
  - e. "Procedura di gara": qualsiasi procedura comparativa, seppur in forma semplificata, tra più operatori economici finalizzata all'individuazione del contraente con il quale sottoscrivere un contratto di lavori, servizi e forniture;
2. Per quanto non previsto dal presente articolo valgono le definizioni riportate nel Codice.

## **Art. 3 - Ambito di applicazione e attività oggetto dell'incentivo**

1. Le somme di cui all'articolo 113 del Codice sono costituite dalla percentuale dell'importo posto a base di gara dell'acquisizione di beni e servizi, come definito all'art. 4.
2. Concorrono alla ripartizione del Fondo destinato all'incentivazione esclusivamente i componenti del Gruppo di lavoro individuati per l'espletamento delle attività incentivabili previste dal Codice connesse a ciascuna acquisizione di beni o servizi:
  - a. programmazione della spesa per investimenti;
  - b. verifica preventiva dei Progetti (verifica e validazione dei Progetti posti a base di gara ai sensi dell'art. 26 del Codice);
  - c. predisposizione e controllo delle procedure di bando (redazione e verifica della documentazione di gara e degli allegati);
  - d. controllo dell'esecuzione dei contratti pubblici (attività di direzione dei lavori ovvero di direzione dell'esecuzione);
  - e. collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità (attività di collaudo, di collaudo statico ove necessario, di redazione dell'attestazione di conformità)
  - f. attività di responsabile unico del procedimento, qualora tale attività non venga svolta da un dirigente.
3. Ai sensi dell'art. 113, co. 2 del Codice, in caso di appalti relativi a servizi e forniture il Fondo viene costituito solo ove sia nominato il direttore dell'esecuzione.
4. Rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento e dei relativi incentivi esclusivamente le attività connesse all'acquisizione di beni o servizi per le quali si effettui una procedura di gara. Sono pertanto esclusi tutti gli affidamenti che non comportano una procedura comparativa tra operatori economici per l'affidamento di servizi e forniture, gli affidamenti diretti, le gare espletate da altri enti, le procedure di somma urgenza. Nell'ambito delle convenzioni CONSIP o altri soggetti aggregatori sono incentivabili esclusivamente le attività effettivamente svolte tra quelle richiamate nella tabella 3 dell'art. 10 con percentuali ridotte del 75% (ad esclusione della percentuale riferita al Direttore dei lavori, al Direttore dell'esecuzione ed al RUP per la sola parte relativa all'esecuzione, che rimane confermata).
5. Contribuiscono all'accantonamento del Fondo solo i servizi e le forniture che prevedono funzioni tecniche per i quali è stato nominato un Direttore dell'Esecuzione del contratto in conformità alle disposizioni previste dal D. Lgs. 50/2016 e dalle linee guida ANAC in materia.

## **Art. 4 - Costituzione e accantonamento del Fondo**

1. Il Fondo è costituito da una somma non superiore al 2 % calcolata sull'importo posto a base di gara per l'acquisizione di un servizio o di una fornitura, al lordo degli oneri per la sicurezza.
2. L'importo del Fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di aggiudicazione si verificano dei ribassi.
3. Ai fini della determinazione dell'anno di competenza per il finanziamento del Fondo, vale l'anno di avvio della procedura di affidamento del contratto.

## Art. 5 - Quantificazione del Fondo

1. La misura del Fondo è determinata in ragione dell'importo a base di gara del contratto da affidare, secondo la seguente tabella (tabella 1):

**Tabella 1** – Percentuali di alimentazione del Fondo per gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016

<b>Servizi</b>		
<b>Importo a base di gara</b>	fino a 100.000 €	Oltre 100.001 €
<b>Percentuale da destinare al Fondo</b>	2%	1 %
<b>Forniture</b>		
<b>Importo a base di gara:</b>	fino a 100.000 €	Oltre 100.001 €
<b>Percentuale da destinare al Fondo:</b>	2%	1%

## Art. 6 - Destinazione del Fondo

1. L'80% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, da intendersi al lordo delle ritenute fiscali e degli oneri previdenziali e assistenziali posti a carico dell'Amministrazione e IRAP, è destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative svolte ed è ripartito tra i componenti del Gruppo di lavoro, secondo le modalità ed i criteri previsti al successivo art. 10.
2. Il 20% del Fondo, determinato nella misura di cui al precedente art. 5, è destinato:
  - o all'acquisto da parte dell'Azienda di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici;
  - o all'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;
  - o all'attivazione di tirocini formativi e di orientamento di cui all'art. 18 legge 196/1997;
  - o allo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni.
3. Nel caso il tetto di cui al comma 6 non consenta l'utilizzo in misura intera del Fondo destinato all'incentivazione delle funzioni tecnico-amministrative, l'importo da corrispondere in

applicazione delle disposizioni del presente Regolamento è ridotto proporzionalmente; a tal fine il pagamento sarà disposto in un'unica soluzione con cadenza annuale.

## **Art. 7 - Costituzione del Gruppo di lavoro e conferimento degli incarichi**

1. I gruppi di lavoro, i cui componenti sono individuati dal dirigente competente ad adottare la determinazione a contrarre, sono costituiti da figure professionali ed operative che contribuiscono, ognuno con la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione della fornitura o servizio. Analoghi criteri vengono osservati per gli incarichi di direzione dei lavori o di direzione dell'esecuzione, di collaudo o di verifica di conformità, di eventuali esecuzioni di procedure espropriative e per la nomina del responsabile unico del procedimento.
2. La composizione del gruppo è definita mediante provvedimento del dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP).
3. Il provvedimento che individua i componenti del gruppo di lavoro deve indicare:
  - il servizio o la fornitura da progettare ed il relativo programma di finanziamento; – l'importo presunto posto a base di gara, al netto dell'IVA, del servizio o fornitura e l'importo del fondo, non superiore al 2% del medesimo importo;
  - il cronoprogramma per ogni funzione da svolgere;
  - il nominativo e il ruolo dei dipendenti che concorrono a formare il gruppo di lavoro, con relativa categoria e profilo professionale;
  - le aliquote da destinare ai singoli componenti del gruppo di lavoro.
4. Eventuali variazioni dei componenti del gruppo di lavoro e delle percentuali loro spettanti sono possibili in qualsiasi momento con provvedimento adottato dal dirigente di cui al comma 1, su proposta del Responsabile unico del procedimento (RUP), salvo il caso in cui il ruolo di Responsabile unico del procedimento viene svolto dal dirigente stesso.

## **Art. 8 - Esclusione del personale dirigenziale dalla ripartizione dell'incentivo**

1. Ai sensi dell'articolo 113 comma 3 ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.
2. Ove intere fasi siano realizzate completamente dal personale dirigenziale le relative quote di incentivo costituiscono economia; ove invece, oltre al dirigente, partecipino alle prestazioni collaboratori che non rivestano tale profilo, gli stessi concorrono alla ripartizione della quota loro spettante.

## **Art. 9 - Ripartizione del Fondo di incentivazione**

1. La quota del Fondo destinata all'incentivazione del personale coinvolto nelle attività incentivabili nell'ambito dell'acquisizione del servizio o della fornitura, individuata ai sensi dell'art. 3, è ripartita tra le diverse figure nelle percentuali indicate nella tabella che segue (tabella 2), definite in relazione alle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere.

**Tabella 2 – INCENTIVI PER LO SVOLGIMENTO DI FUNZIONI TECNICHE REGOLAMENTO DI CUI ALL'ART. 113 DEL D.LGS. 50/2016 - TABELLA RIPARTIZIONE FONDO –**

SERVIZI E FORNITURE	
Fasi del procedimento	Quota
Programmazione della spesa	5%
Predisposizione e controllo delle procedure di gara	30 % (così suddiviso: 25% ai collaboratori ed 5% ai commissari di gara)
Responsabilità del procedimento (RUP): attività elencate da art. 31 Codice appalti o altre disposizioni normative	35 % (così suddiviso: 25% al Rup, 5% per collaboratori se nominati)
Direzione dell'esecuzione del contratto	25 % (così suddiviso: 20% al Direttore dell'esecuzione, 5 % ai componenti dell'ufficio direzione lavori se costituito)
Verifica di conformità	5%

## Art. 10 - Accertamento delle attività svolte

1. L'erogazione dei compensi avviene al completamento e collaudo/regolare esecuzione degli interventi di ciascun lavoro, servizio e fornitura.
2. La liquidazione dell'incentivo è disposta dal Dirigente competente, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Al fine di consentire tale verifica, il Responsabile Unico del Procedimento presenta al Dirigente, una relazione redatta su apposito su apposito modulo che verrà predisposto dagli uffici competenti in cui sono dettagliate le attività svolte e le corrispondenti proposte di liquidazione, unitamente ad una dichiarazione sul rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione dell'intervento per la parte imputabile ai dipendenti interessati.
3. L'accertamento è positivo nel caso in cui le attività da liquidare siano state svolte senza errori o ritardi imputabili ai dipendenti incaricati. L'accertamento viene valutato separatamente per ogni singola fase di avanzamento.

4. Preliminarmente al pagamento, entro 60 giorni dalla proposta di liquidazione, si procederà ad un controllo di conformità alle disposizioni del presente regolamento da parte della Direzione Amministrativa.
5. Nel caso in cui non vengano rispettati i costi previsti per la realizzazione dell'acquisizione del servizio o della fornitura oppure non vengano rispettati i termini per la conclusione delle attività per le quali sono previsti gli incentivi, il Dirigente dispone, con proprio atto, la riduzione dei compensi secondo quanto previsto dal successivo art. 11.

## **Art. 11 - Criteri di riduzione dell'incentivo in caso di incrementi dei costi o dei tempi di esecuzione**

1. Nel provvedimento di costituzione del Gruppo di lavoro e di conferimento degli incarichi incentivabili di cui all'art. 7 devono essere indicati, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni incentivabili per ciascuna figura professionale.
2. I termini per la direzione lavori o per l'esecuzione dei contratti coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato all'impresa per la prestazione dei servizi o forniture e per la redazione degli atti di contabilità finale e collaudo o verifica di conformità.
3. I termini del collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del Codice e dalle relative norme regolamentari.
4. Per le restanti funzioni tecniche i tempi devono essere individuati in accordo con il RUP sulla base della programmazione delle attività.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.
6. Le prestazioni del Responsabile Unico del Procedimento terminano con il pagamento del saldo all'impresa contraente, ferma restando l'attività di supporto alla commissione di collaudo.
7. Qualora durante le procedure per l'affidamento di lavori si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4, tenuto conto dei tempi di realizzazione.
8. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione, con esclusione di quelli derivanti dalle cause previste dall'art. 106, comma 1 del Codice, o determinate da sospensioni o proroghe legittimamente disposte, l'incentivo riferito alla direzione lavori e al RUP ed ai loro collaboratori è ridotto di una quota determinata nella tabella 3.
9. Qualora durante l'affidamento di contratti di servizi e forniture si verificano ritardi o aumenti di costo dovuti alla fase di predisposizione e controllo del bando, al personale incaricato di tale fase verrà corrisposto l'incentivo ridotto delle percentuali indicate in tabella 4 tenuto conto dell'incremento dei tempi di realizzazione.
10. Qualora si verificano ritardi in sede di esecuzione dei contratti di servizi e di forniture, danni a cose o persone, problematiche relative alle modalità di consegna o esecuzione dei servizi o un aumento dei costi inizialmente previsti a seguito di responsabilità collegate all'esercizio delle attività, l'incentivo, riferito alla quota della direzione dell'esecuzione, del RUP e loro collaboratori, è ridotto di una quota come determinata nella tabella 3.

### **Tabella 3 – Criteri di riduzione dell'incentivo**

Tipologia incremento	Riduzione dell'incentivo
Tempi di realizzazione	In proporzione al ritardo rispetto al termine inizialmente previsto, salvo quanto agli artt. 106 e 113 del Codice fino al massimo del 50%
Costi di realizzazione	In proporzione all'incremento dei costi inizialmente previsti, salvo quanto agli artt. 106 e 113 del Codice fino al massimo del 60%

12. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti alle riduzioni effettuate ai sensi dei precedenti commi costituiscono economia.

## Art. 12 - Limite dell'incentivo liquidabile

1. L'importo massimo individuale del compenso incentivante di cui al presente Regolamento, al lordo delle ritenute fiscali e previdenziali a carico del dipendente, non può superare in ciascuna annualità (criterio di competenza) l'importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo e, in ogni caso, i limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e dalla normativa vigente in materia e alle sue successive modificazioni ed integrazioni.

## Art. 13 - Adeguamento dinamico del Regolamento

1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

## Art. 14 - Campo di applicazione

1. Il presente Regolamento si applica alle procedure per l'acquisizione di beni e servizi che non risultino ancora concluse alla data di emanazione dello stesso per le attività svolte successivamente alla data di emanazione del presente Regolamento, fatto salvo il riconoscimento di periodi pregressi in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia e dai pareri vincolanti dei giudici contabili.